

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo I - Dei libri fondiari in generale -

Art. 3 (Corpi tavolari)

Ogni corpo tavolare costituisce un'unità [5 c. 2° L.R. 4/99].

La sua estensione può essere modificata soltanto con la incorporazione od escorporazione di singoli immobili o di frazioni dei medesimi. Se sono stati escorporati tutti gli immobili iscritti in una partita tavolare, o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del libro fondiario, la partita è cancellata.